



CITTÀ DI RIVOLI

Corso Francia 98 - 10098 Rivoli (TO) - tel. 011.9513300 - fax 011.9513399
comunerivoli@cert.ruparpiemonte.it
PIVA 00529840019

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE ED ESTETICA

IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1970 N. 1142, DELLA LEGGE 04 GENNAIO 1990
N. 1 E DELLA LEGGE REGIONALE 09 DICEMBRE 1992 N. 54.

approvato con deliberazione C.C. n. 100 del 22.11.2001 e
modificato con deliberazioni C.C. n. 33 del 26.3. 2002 e n. 81 dell'8.7.2002

INDICE

Art. 1 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

1. Le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista sono disciplinate dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54, nonché dalle disposizioni del presente Regolamento.
2. E' necessario il possesso dell'autorizzazione amministrativa per svolgere le attività predette sia in luogo pubblico, sia in luogo privato (alberghi, ospedali, case di cura, palestre, convivenza, centri medici specializzati, caserme, centri commerciali, circoli privati e discoteche, compresi tutti gli istituti di bellezza e attività similari, comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica dell'impresa).
3. L'autorizzazione è rilasciata per una o più delle seguenti tipologie:
 - a) Parrucchiere. L'autorizzazione consente l'esercizio dell'attività indifferentemente su uomo e donna e riguarda il taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, il taglio della barba, la manicure e la pedicure esclusivamente estetica ed ogni altro servizio complementare teso al mantenimento e miglioramento dell'aspetto estetico della cute, ad esclusione di quelli compresi nell'attività di estetica.
 - b) Estetica. Tale autorizzazione consente l'attività di prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti: tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (allegato A alla Legge e al presente Regolamento) e secondo quanto previsto al punto 1 dell'articolo 10 della medesima Legge, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Sono comunque soggette al presente Regolamento e pertanto a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge Regionale 54/92, le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al suddetto allegato A alla L. 1/90, ivi comprese il bagno turco o quelle finalizzate al dimagrimento.
4. La tipologia barbiere è abolita.
5. L'autorizzazione è valida per l'intestatario della medesima e per i locali in essa indicati.

Art. 2 - AUTORIZZAZIONI: LIMITI

1. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante. Nel caso di coesistenza di un'attività regolata dal presente Regolamento e di un'attività commerciale regolata da norme diverse, gli ingressi degli esercizi devono essere distinti qualora i titolari siano soggetti diversi.
2. Le stesse attività possono essere autorizzate anche se svolte in locali di abitazione dell'esercente a condizione che il richiedente ottenga la prescritta autorizzazione sanitaria di cui all'art. 7 del presente Regolamento e consenta i controlli da parte degli Organi competenti. Possono essere, altresì, esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso enti, istituti, uffici, ospedali, convivenze, alberghi, centri commerciali, caserme, palestre e discoteche, semprechè sia stata rilasciata apposita autorizzazione amministrativa nel rispetto

dei requisiti previsti dall'art. 2 della Legge 23.12.1970, n. 1142 e della Legge 4.1.1990, n. 1, e soltanto negli orari coincidenti con quelli di funzionamento degli esercizi citati.

3. Le autorizzazioni rilasciate all'interno di istituti di ricovero, ospedali, convivenze, caserme e enti non possono essere oggetto di subingresso e di trasferimento, mentre le autorizzazioni rilasciate all'interno di alberghi, centri commerciali e discoteche, possono essere oggetto di subingresso ma non di trasferimento.
4. Gli esercenti possono effettuare anche servizi a domicilio dei clienti, su richiesta degli stessi.
5. Negli esercizi disciplinati dal presente Regolamento sono vietate altre attività non espressamente autorizzate, che non siano a titolo di mera dimostrazione.
6. Le attività di cui all'art. 1 del presente Regolamento, esercitate a fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa da rilasciarsi alle seguenti condizioni:
 - a) che siano presenti tutti i requisiti previsti dall'art. 3 comma 1, con esclusione di quello di cui alle lettere d) ed e);
 - b) che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso del libretto di idoneità sanitaria. Tali soggetti, ove non siano in possesso del certificato di qualificazione professionale, non potranno eseguire le attività predette se non sotto il diretto controllo di persona qualificata all'esercizio della professione;
 - c) che i locali e le attrezzature abbiano i requisiti conformi alla vigente legislazione in materia di agibilità degli edifici ad uso scolastico, igiene del lavoro, prevenzione infortuni e prevenzione incendi. La certificazione relativa deve essere allegata alla domanda di autorizzazione.
7. Che le prestazioni non siano effettuate in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali. I locali destinati ad attività didattica potranno essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l'attività professionale, ma dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni fra i diversi settori di attività).
8. I gestori di corsi didattici, che hanno conseguito l'autorizzazione ad effettuare le prestazioni a fini didattici durante lo svolgimento dell'attività, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi precedenti, sono obbligati ad effettuare, per ciascun corso, le seguenti registrazioni:
 - oggetto e caratteristiche del corso;
 - data inizio e fine corso;
 - orario settimanale e giornaliero delle lezioni;
 - nominativi del personale direttivo e insegnante con relativi estremi anagrafici;
9. Dette registrazioni dovranno essere costantemente aggiornate e tenute presso le sedi di attività a disposizione degli organi di vigilanza.
10. Le attività di cui al presente Regolamento esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella autorizzata, o da parte di soggetti non in possesso dell'Autorizzazione Amministrativa Comunale, a titolo di dimostrazione di prodotti di cosmesi o altro, o in occasione di manifestazioni o fiere anche a fini di lucro, sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa, da rilasciarsi a norma del successivo art. 3 comma 1 con esclusione delle lettere d), e) e dei commi 2 e 3 con istanza al Sindaco, da presentarsi almeno 20 giorni prima dell'evento, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso del libretto di idoneità sanitaria e della relativa qualifica professionale.
In occasione di manifestazioni organizzate da Enti o Associazioni a scopo umanitario, è sufficiente una comunicazione al Sindaco da parte degli interessati.

Il regime autorizzatorio non si applica in caso di iniziative strettamente legate all'attività di formazione e di aggiornamento professionale organizzata dagli Enti o dalle Associazioni del comparto.

11. I Parrucchieri possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari o di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico come previsto dal comma 2 dell'art. 9 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1.
12. Le imprese artigiane esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento possono vendere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, indipendentemente dal possesso di un'autorizzazione per l'esercizio del commercio.

Art. 3 - AUTORIZZAZIONE: REQUISITI, PROCEDURE

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate all'articolo 1 o al trasferimento di esercizi preesistenti o all'aggiunta o modifica di attività, è rilasciata dal Comune, Ufficio Commercio, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:
 - a) requisito soggettivo previsto dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (impresa artigiana) o, per le imprese societarie non aventi tali requisiti, requisito dalla regolare costituzione della Società e dell'avvenuta iscrizione nel Registro Ditte della Camera di Commercio;
 - b) dei requisiti igienico-sanitari dei locali stabiliti dagli articoli successivi (artt. 7 e seg.);
 - c) del requisito della qualificazione professionale che deve sussistere:
 - in caso di impresa individuale in capo al richiedente;
 - in caso di impresa gestita in forma di società semplice, in nome collettivo o cooperativa, qualificabile come artigiana ai sensi dell'art. 3 co. 2 della Legge 8 agosto 1985, n.443, come modificato dalla L. 20 maggio 1997, n. 133, in capo alla maggioranza dei soci (o ad uno dei soci nel caso di due soli soci);
 - in caso di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo all'unico socio;
 - in caso di impresa artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice ai sensi dell'art. 1 co. 2, lett. b), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo ai soci accomandatari;
 - in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificata dalla L. 20 maggio 1997, n. 133, in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda, la quale deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura, salvo comprovati casi di forza maggiore (es. malattia);
 - d) della distanza minima, come precisato al successivo art. 4, dagli esercizi con medesima tipologia;
 - e) superficie minima dei locali a norma del successivo art. 6.
2. Una persona fisica non può essere intestataria, quale titolare o direttore d'azienda, di più di una autorizzazione. In deroga, può tuttavia essere rilasciata ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza, a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa.
3. In caso di impresa gestita in forma societaria, sia essa artigiana o non, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria qualificazione professionale. Ad una stessa società artigiana, avente i requisiti di cui alle Leggi 443/85 e 133/97, il numero di

autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore a quello dei soci qualificati o soci accomandatari che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

Tutte le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente nello stesso esercizio con il possesso di una unica autorizzazione amministrativa, alle condizioni di cui al precedente art. 2, purché i locali siano distinti e separati.

In tal caso le attività svolte congiuntamente nello stesso esercizio possono essere oggetto di scissione alle seguenti condizioni:

- a) in caso di subingresso vi è l'obbligo di trasferimento di sede di una delle due attività
 - b) che siano rispettati tutti i requisiti indicati nel successivo art. 4.
4. Qualora, a seguito di recesso o esclusione o per altra causa, vengano a mancare soci in possesso della qualificazione professionale per una o più della attività autorizzate, l'efficacia dell'autorizzazione è sospesa per tali attività con applicazione delle norme di cui al successivo art. 12.
 5. In caso di subingresso in esercizi con più attività (parrucchiere ed estetica), entrambe le qualificazioni professionali dovranno sussistere in capo al richiedente o ai soci; nel caso in cui manchi la qualificazione per una o più delle attività, si applicano le norme di cui al successivo art. 12, in materia di sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione.

Art. 4 - DISTANZA TRA ESERCIZI

1. La distanza minima da rispettare per il rilascio di autorizzazioni di attività appartenenti alla medesima tipologia viene determinata in metri 90 per le attività di estetica e metri 60 per quelle di parrucchiere.
2. La distanza minima è accertata in metri lineari seguendo il più breve percorso pedonale tra gli ingressi principali degli esercizi.
3. Le disposizioni relative alle distanze minime non si applicano con riferimento all'esercizio delle attività di parrucchiere ed estetica all'interno di alberghi, discoteche, centri commerciali, istituti di ricovero, ospedali, caserme, case di cura, istituti di convivenza e ai trasferimenti di esercizi in attività da almeno tre anni.

Art. 5 - PROVVEDIMENTI DI DINIEGO E COMUNICAZIONI

1. I provvedimenti di diniego delle domande di autorizzazione devono essere motivati e sono comunicati per iscritto ai richiedenti.
2. Nella comunicazione di accoglimento vengono indicati gli incumbenti necessari per la consegna dell'autorizzazione. L'esecuzione di tali incumbenti, consistenti tra l'altro nel possesso del nulla-osta igienico sanitario relativo ai medesimi e nell'inizio dell'attività, successivo al rilascio dell'autorizzazione, deve avvenire, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di notifica della comunicazione di accoglimento, salvo proroga in caso di motivata necessità.

Art. 6 - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI DA ADIBIRSI ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. Oltre ai requisiti previsti dagli articoli 3 e 4, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per i trasferimenti di quelli esistenti, sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa ecc.);

- mq. 15 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio.
2. Per l'esercizio delle attività di estetista, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala di attesa.

Art. 7 - IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di parrucchiere o estetista devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:
 - a) altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a mt. 2,70;
 - b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell' A.S.L. competente. Dove l'illuminazione naturale sia insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale (D.P.R. 303/56, art. 10);
 - c) nei i locali deve comunque, in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili, essere garantita la presenza di un impianto di aspirazione localizzato, preferibilmente mobile, così da potersi posizionare anche sul posto di applicazione del prodotto; eventuali apparecchiature autofiltranti dovranno essere approvate dal SISP;
2. I servizi igienici, interni all'esercizio ed esclusivi, devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia. Devono inoltre essere rispondenti alle seguenti prescrizioni: pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili, dotati di lavandino interno e di tazza. Gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività di parrucchiere, di antilatrina con porta a chiusura automatica; non devono essere direttamente comunicanti con i locali di lavoro.
3. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla Legge 3.5.1990 n. 46.
4. Nel caso di locali interrati e seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga all'A.S.L. competente per territorio ex art. 8 D.P.R. 19.3.1956, n. 303 e comunque devono esistere le seguenti condizioni:
 - a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'area ambiente;
 - b) presenza di impianti di condizionamento o ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora;
 - c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
 - d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.
5. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad un'altezza di mt. 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti: le pareti possono anche essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a mt. 1,80, con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino plastico. Gli angoli di raccordo tra le pareti e il pavimento devono essere preferibilmente arrotondati.
6. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente. Tali lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti mediante lavatura. Coloro che non avessero attuato la lavatura al proprio domicilio dovranno provvedere presso il parrucchiere stesso. Questi è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

7. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle che consentano di operare in condizioni di sicurezza.
8. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva con sportelli per quella pulita, nonchè di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.
In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.
9. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria preferibilmente del tipo monouso e comunque in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio in attesa della disinfezione, di rasoi, di forbici, di pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori.
Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.
10. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; gli esercizi per l'attività di parrucchiere devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile.
Nel caso gli schienali dei sedili siano muniti di appoggia capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiare per ogni persona.
11. Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche; tali precauzioni hanno anche lo scopo di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni quali virus delle epatiti B,C o di altri agenti patogeni quali l'HIV (causa dell'AIDS); tali precauzioni devono essere rispettate anche dal personale dipendente:
 - a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;
 - b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
 - c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
 - d) nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;
 - e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
 - f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
 - g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua, devono essere disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente,

come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi a mezzo di calore o raggi ultravioletti; in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere, devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno sconfezionati davanti al cliente prima del taglio. In ogni caso gli strumenti riutilizzati devono essere accuratamente puliti e abbondantemente lavati con acqua oltre che essere immersi prima dell'uso nell'alcool denaturato a 70 gradi o in disinfettante idoneo secondo le indicazioni dell'Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica quale organo Sanitario di vigilanza competente sul territorio.

- h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- i) le spugnette e gli aghi per l'attività di estetica devono essere monouso;
- j) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri appositi idonei preparati disinfettanti;
- k) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;
- l) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di pulverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
- m) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
- n) i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- o) il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 mt/sec. alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
- p) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;
- q) gli strumenti riutilizzabili devono essere sterilizzati mediante raggi ultravioletti in appositi apparecchi; per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° C per almeno 20 minuti o la sterilizzazione a secco in stufa a 170° per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature è possibile procedere alla disinfezione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di avere pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente; i prodotti consigliati possono essere l'ipoclorito di sodio per 30 minuti, da preparare immediatamente prima dell'uso alla concentrazione di 20ml/l per materiale pulito o 100ml/l per materiale sporco; lo strumento metallico può in questo caso subire qualche danno; una seconda possibilità è l'utilizzo dell'alcool etilico al 70% per 30 minuti, particolarmente efficace sull'HIV, ma poco sui batteri più resistenti; la sua efficacia migliora se mescolato con composti quaternari dell'ammonio o con clorexidina.
- r) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.
- s) i locali nei quali avvenga l'utilizzo di sostanze chimiche tabellate di cui all'allegato art. 33 del D.P.R. 19/03/1956, n. 303, devono presentare la possibilità di aerazione naturale diretta o in alternativa devono essere forniti di idoneo impianto di aspirazione che assicuri da quattro a sei ricambi/ora dell'aria dell'ambiente;
- t) ai sensi della tabella allegata all'art. 33 del D.P.R. 19.03.1956, n. 303, del D.P.R. 482/75, nonché delle circolari del Ministero della Sanità n. 46/1979 e n. 61/1981, il personale dipendente che utilizza, seppure saltuariamente, ammine aromatiche contenute in tinture è tenuto a sottoporsi, oltre alle visite mediche annuali di idoneità sanitaria, alle visite preventive e periodiche secondo la periodicità ed il protocollo di esami stabiliti dal medico del lavoro. E' a cura ed onere del datore di lavoro ottemperare a tale obbligo.

12. Il titolare dell'autorizzazione segnalerà al Servizio Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività. I titolari dell'autorizzazione devono segnalare altresì all'Organo di Vigilanza dell'A.S.L. eventuali danni derivati o riferibili all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici nei propri dipendenti (D.P.R. 1124/65).
13. Le acque reflue provenienti dalle attività di parrucchiere o estetica debbono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14 2° comma, punto B della L.R. 26.03.1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.
14. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

Art. 8 - REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITA' VARIE SUI MALATI E SUI DECEDUTI.

1. Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.
2. Le attività di parrucchiere possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiosa per la particolare attività, e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica competente, sia quando l'ammalato è a domicilio che ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive può essere espresso dal Direttore Sanitario.
3. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.
4. Le attività di parrucchiere possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.
5. Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

Art. 9 - REQUISITI IGIENICI PER L'ATTIVITA' SVOLTA A DOMICILIO

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:
 - a) locali: devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui

all'allegato tecnico all'art. 7, per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza.

- b) impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio: deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente.
2. I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'art. 7, punti 6,7,9,10,11,12,13,14 devono essere rispettate.
 3. Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purchè vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione. Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

Art. 10 - ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO SANITARIE

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente potrà prescrivere tutti gli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e ad osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.

Art. 11 - SUBINGRESSO

1. Il subingresso nell'esercizio delle attività di parrucchiere e di estetica, qualora non vi sia modifica dei locali incidente sui requisiti di carattere igienico-sanitario, è subordinato ad una dichiarazione di inizio attività da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, il quale deve risultare in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 3, comma I; il subentrante, in possesso dei requisiti predetti, può iniziare l'attività non appena presentata la denuncia inizio attività, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie di cui agli artt. 7 e ss. del presente Regolamento.
2. L'autorizzazione del dante causa si intende decaduta alla data di trapasso della titolarità dell'esercizio. Qualora, il subentrante non faccia richiesta di voltura entro il termine di mesi sei dalla stipula del contratto di compravendita, decade dal diritto di esercitare l'attività.
3. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, possono ottenere l'autorizzazione a gestire l'esercizio, anche se privi dei requisiti della qualificazione, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore dei figli minorenni, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purchè l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. La relativa domanda deve essere presentata entro 6 mesi dall'evento, poichè in caso contrario sono applicabili le disposizioni riguardanti la decadenza dell'autorizzazione. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'interessato non compri il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

Art. 12 - CHIUSURA PER FERIE, SOSPENSIONE E DECADENZA, CESSAZIONE

1. Il Sindaco può stabilire, con propria ordinanza, le modalità per la sospensione delle attività durante il periodo estivo.
2. Della sospensione dell'attività dell'esercizio, non disciplinata dal comma precedente, deve essere data preventiva comunicazione al Sindaco fino alla durata massima di 1 anno; contestualmente alla comunicazione deve essere depositata l'autorizzazione; della ripresa dell'attività deve essere data altresì preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.
3. Le sospensioni oltre l'anno potranno essere autorizzate su domanda e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.
4. L'autorizzazione può essere soggetta a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla legge e dal presente Regolamento, previa diffida a rimuovere, entro il termine massimo di 180 giorni, le cause che l'hanno determinata. Qualora, trascorso inutilmente il termine fissato, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause di sospensione, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.
5. L'autorizzazione è altresì revocata qualora:
 - a) l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune in presenza di giustificato motivo;
 - b) l'esercizio autorizzato per più tipologie di attività sospenda una di esse per un periodo superiore ad un anno: in tal caso la decadenza è limitata alla tipologia non esercitata.
6. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro 30 giorni dalla cessazione e di restituire l'autorizzazione.

Art. 13 - OBBLIGO ESPOSIZIONE AUTORIZZAZIONE, TARIFFE, ORARI

1. Nei locali di esercizio deve essere esposta in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio delle attività nonché la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica. Deve inoltre essere esposto, in modo visibile, anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attività. Ciascun operatore determina liberamente il proprio orario di apertura al pubblico in una fascia oraria compresa tra le 7 e le 22, festivi compresi.
2. Nel rispetto dei C.N.C.L. sono fatte salve le condizioni economiche e normative dei lavoratori.

Art. 14 - VIGILANZA - SANZIONI

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'art. 1.
2. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con sanzione amministrativa pecuniaria.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva della stessa violazione entro un anno dall'accertamento di quella precedente, può essere ordinata, previa diffida, la sospensione dell'attività per un massimo di 30 gg..
4. Il Sindaco ordina l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente Regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta autorizzazione.
5. Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, Il Sindaco dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.
6. Per l'attività di estetica esercitata in assenza di autorizzazione o in mancanza dei requisiti professionali, si fa riferimento alle sanzioni previste dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e della Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54.

Art. 15 - ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua omologazione da parte della Giunta Regionale.
2. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini precedentemente approvato con deliberazione n. 134 del Consiglio Comunale in data 30.11.1994 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. I soggetti che dimostrino, sulla base dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane o al Registro della Ditte, di essere titolari di imprese e di aver svolto, prima dell'entrata in vigore della legge 4 gennaio 1990, n. 1, attività di estetica riconducibili alla disciplina di detta Legge, ma non ritenute, sulla base della normativa precedente, soggette all'autorizzazione comunale prevista dalla Legge 14 gennaio 1963, n. 161, modificata ed integrata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, potranno ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 1 comma 3 lett. b) del presente Regolamento, qualora posseggano i requisiti previsti dal Regolamento stesso, escluso quello delle distanze previsto dall'art. 4.
Gli esercizi predetti possono continuare l'attività medesima a norma dell'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per novanta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, decorsi i quali qualora le imprese o le attività esistenti risultino non rispondere ai requisiti previsti il Comune provvederà entro 120 giorni dalla richiesta di autorizzazione a fissare il termine massimo non superiore a 12 mesi per gli adeguamenti necessari.
2. Le attività, in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le quali risultino utilizzare anche solo una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (solarium, bagno turco, sauna, centri di dimagrimento ecc.) sono assoggettate al presente Regolamento, salvo per quanto riguarda il requisito delle distanze previsto dall'art. 4, ed entro il termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore il titolare o il legale rappresentante, in caso di società, è tenuto a richiedere al Sindaco un'autorizzazione provvisoria per

l'esercizio dell'attività di estetica che sarà rilasciata, previo accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali con rilascio del relativo certificato da parte dell'A.S.L. entro 3 mesi dalla data di presentazione della domanda; tale autorizzazione decade se entro 12 mesi dal suo rilascio non venga prodotto, da parte degli interessati, un documento attestante il possesso della qualifica professionale di cui all'art. 3 comma 1 lett. c) del presente Regolamento. Le autorizzazioni provvisorie summenzionate, nell'arco dei suddetti mesi, non possono essere oggetto di subingresso e/o trasferimento in altra zona.

3. Coloro che al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di "barbiere" possono esercitare l'attività ricompresa nella tipologia "parrucchiere" anche se l'esercizio è ubicato ad una distanza inferiore a quella minima prescritta dal Regolamento.

ALLEGATO A

al Regolamento per la disciplina dell'attività di Parrucchiere ed Estetica

Elenco degli apparecchi elettromeccanici ad uso esclusivo all'attività di Estetica

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad un atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici ed elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetica (alta frequenza).
- Apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.
- Depilatori elettrici elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.